

La verifica di conformità ai CAM nella documentazione progettuale e di gara

A domanda risponde *Battista BOSETTI*
interviene *Ing. Giulia Sebastianelli – Bureau Veritas*

8 novembre 2018 dalle ore 11.30 alle ore 12.30

A hand is holding a green felt house shape against a background of grass and a blue sky. The house shape is made of a textured green material and has a rectangular cutout at the bottom. The hand is positioned on the right side of the frame, with fingers visible. The background is a blurred green field under a clear blue sky.

Giulia SEBASTIANELLI

Responsabile Rating di conformità ai CAM

Bureau Veritas



Battista BOSETTI

Socio Fondatore

Bosetti Gatti & Partners s.r.l.

A hand is holding a green felt house shape against a background of a grassy field and trees. The house is made of green felt and has a rectangular cutout for a doorway. The background is a blurred landscape with green grass in the foreground and trees in the distance under a blue sky.

Question Time



Obbligatorietà dei CAM

D: I criteri ambientali minimi devono obbligatoriamente essere inseriti anche nel caso di progetti di ristrutturazione?

Obbligatorietà dei CAM

R: Il D.lgs n.56/2017, a seguito anche dei pareri emersi durante la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 30 Marzo 2017, ha modificato il comma 2 dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016 (cd Nuovo Codice appalti) introducendo quanto segue:

2. [...] Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Considerando ad esempio i Criteri ambientali minimi per l'Edilizia, nell'ultima versione (DM 11 Ottobre 2017) è stato introdotto, come comma 3 dell'Articolo unico, quanto segue:

Obbligatorietà dei CAM

3. Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B», di cui al decreto interministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, per le tipologie di intervento riguardanti gli interventi ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, potranno applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, le prescrizioni previste dai seguenti criteri dell'allegato di cui al comma 1: 2.2.3 (riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli), relativamente alla superficie territoriale permeabile della superficie di progetto e alla superficie da destinare a verde; 2.3.5.1 (illuminazione naturale).

Nel caso di interventi di ristrutturazione, quindi, i Criteri ambientali minimi vanno introdotti, ma possono non essere tenuti in considerazione i Criteri ambientali minimi relativi alla riduzione del consumo di suolo e al mantenimento della permeabilità dei suoli e quelli relativi alla illuminazione naturale.



CAM e protocolli di sostenibilità

D: I criteri ambientali minimi devono obbligatoriamente essere inseriti anche nel caso di progetti di ristrutturazione?

CAM e protocolli di sostenibilità

R: Come da paragrafo 1.2 del DM 11 Ottobre 2017, se il progetto è sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei sistemi di rating, la stazione appaltante potrà usare tali protocolli per verificare la rispondenza ad un criterio, ma ciò a patto che, per l'assegnazione della certificazione, siano compresi i requisiti di cui ai criteri inseriti nel Decreto ministeriale dei CAM (DM 11 Ottobre 2017) con livelli di qualità e prestazioni uguali o superiori. In tal caso quindi, il progettista sarebbe esonerato a presentare la documentazione richiesta per dimostrare la rispondenza a ciascun criterio.



Certificazione ISO 14001

D: La certificazione ISO 14001 è obbligatoria per i soggetti che intendono partecipare a gare pubbliche?

Certificazione ISO 14001

R: La certificazione ISO 14001 non è obbligatoria per i soggetti che intendono partecipare a gare pubbliche, sta alla stazione appaltante decidere se inserirlo come requisito nella documentazione di gara. L'art. 34 del D.Lgs 50/2016 (così come modificato dal D.Lgs. 56/2017), infatti, afferma che la stazione appaltante deve inserire obbligatoriamente nella documentazione di gara (almeno) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi; con riferimento al DM 11 Ottobre 2017 (CAM Edilizia), il requisito relativo alla certificazione ISO 14001 si trova, invece, nel paragrafo 2.1 Selezione dei candidati, non obbligatorio. A conferma di ciò si veda anche la risposta del MATTM nelle FAQ dell'08/08/2018 relative al DM 11 Ottobre 2017. Tale criterio comunque rimane fortemente consigliato come indicato nelle stesse FAQ.



Criteri premianti

D: Se i criteri premianti dei CAM non vengono inseriti nella documentazione di gara, la stessa può essere soggetta a ricorsi?

Criteri premianti

R: L'obbligo di inserimento integrale nella documentazione di gara, secondo il comma 1 dell'Art. 34 del D.Lgs. 50/2016 (così come modificato dal D.Lgs. 56/2017), è relativo alle specifiche tecniche e alla clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi contenuti nei decreti ministeriali emanati dal MATTM, non ai criteri © Copyright Bureau Veritas Italia SpA premianti. Tuttavia, in base al comma 2 dello stesso articolo, i criteri premianti sono tenuti in considerazione ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le stazioni appaltanti, quindi, sono invitate ad utilizzare anche i criteri premianti quando aggiudicano la gara d'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonostante la norma non renda rigorosamente obbligatorio l'inserimento di criteri di carattere premiante.



CAM e oneri aggiuntivi

D: A chi spetta il compito di computare e di sostenere eventuali oneri aggiuntivi dovuti all'applicazione dei CAM?

CAM e oneri aggiuntivi

R: Eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione dei CAM, così come qualsiasi onere derivante dagli adempimenti di norma, devono essere adeguatamente analizzati e computati dalla stazione appaltante anteriormente alla pubblicazione di un bando di gara per lavori. La stazione appaltante, infatti, non potrà poi ribaltare sugli offerenti i costi dovuti all'applicazione dei CAM se questi non erano previsti nel progetto esecutivo.

Capitolato per opere pubbliche

D: Come si applicano i CAM ad un Capitolato per opere pubbliche?

Capitolato per opere pubbliche

R: In premessa deve essere fatta la distinzione tra:

1. CAM minimi applicabili in via generalizzata, di natura tecnica, verificabili solo in fase esecutiva;
2. CAM minimi applicabili in via generalizzata relativi a requisiti di natura soggettiva o di natura tecnica da accertare in fase di partecipazione;
3. CAM che possono essere oggetto di miglioramento in fase di offerta (questi ultimi possibili sono il caso di offerta con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo e/o costo/efficacia).

Capitolato per opere pubbliche

I primi costituiscono contenuto necessario del progetto e del successivo appalto, nella misura in cui attengono allo specifico lavori da progettare e da eseguire; non sono sindacabili dai concorrenti in fase di offerta e costituiscono un'obbligazione contrattuale imposta direttamente in origine dalla Stazione appaltante. Sono da comprovare in fase esecutiva secondo i modelli operativi previsti dai CAM stessi e riportati e adattati al progetto specifico nel capitolato speciale d'appalto.

I secondi costituiscono requisiti di partecipazione e ammissione, autodichiarati dall'offerente in fase di offerta, mediante apposita dichiarazione nel DGUE o in altri documenti di offerta indicati dal bando di gara, dal disciplinare di gara o dalla lettera di invito; come quelli citati in precedenza costituiscono un'obbligazione contrattuale imposta direttamente in origine dalla Stazione appaltante e sono da comprovare in fase esecutiva secondo quanto previsto in precedenza.

Capitolato per opere pubbliche

I terzi sono solo eventuali, in quanto oggetto dell'offerta dei concorrenti (inclusi tra gli elementi discrezionali se parte dell'offerta tecnica vera e propria, inclusi tra gli elementi a valutazione automatica se parte del costo/efficacia); ovviamente possono costituire solo miglioramenti (tecnici, prestazionali ecc.) rispetto ai CAM minimi posti a base di gara; tuttavia potrebbero non essere oggetto di alcun miglioramento in fase di offerta, con l'attribuzione di un punteggio nullo, senza causarne l'esclusione (salva l'applicazione si soglia di sbarramento escludenti).

Solo con l'aggiudicazione diventano obbligazione contrattuale.

Costituisce invece causa di esclusione un'offerta "peggiorativa" rispetto ai CAM minimi posti a base di gara, secondo l'ordinario modulo operativo previsto per tutti gli elementi dell'offerta.

Capitolato per opere pubbliche

I primi devono trovare collocazione nel capitolato di lavori pubblici:

- nella parte amministrativa (quella che regola i rapporti sinallagmatici) per gli aspetti procedurali, di requisiti formali, delle penali o sanzioni applicabili, dei termini di esecuzione, delle modalità di controllo da parte della D.L.;
- nella parte tecnica prestazionale (quella che regola i requisiti prestazionali dei materiali e degli impianti, le modalità esecutive, il sistema delle certificazioni e della comprova ecc. In altri termini per quanto riguarda i CAM che devono essere considerate “specifiche tecniche” a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 68 del Codice.

I secondi possono essere anticipati nel capitolato ma devono trovare collocazione negli atti di gara (bando e disciplinare di gara o lettera di invito) o in documenti richiamati direttamente dal bando di gara, in quanto espressione specifica delle condizioni di ammissione.

Capitolato per opere pubbliche

I terzi devono trovare collocazione negli atti di gara (bando e disciplinare di gara o lettera di invito) o in documenti richiamati direttamente dal bando di gara, in quanto espressione specifica delle valutazioni delle offerte e dell'aggiudicazione.

In altri termini i primi attengono alle scelte iniziali della Stazione appaltante, i secondi attengono al procedimento di scelta del contraente (mediante la scelta della migliore offerta)

Il capitolato dovrà curare (e la cosa non è facilissima) come accertare il rispetto dei CAM (sia quelli previsti in origine che gli eventuali miglioramenti) e le conseguenze in caso di inadempimenti.



Affidamenti sotto i 40.000 euro

D: La verifica di conformità ai CAM deve applicarsi anche agli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro e a tutte le categorie merceologiche?

Affidamenti sotto i 40.000 euro

R: Gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non sono esonerati dai CAM in quanto l'art. 34, comma 3, del Codice, espressamente richiama «gli affidamenti di qualunque importo».

Stante la modesta entità dell'appalto, ovviamente i CAM saranno da applicare in quanto compatibili con tale modestia dimensionale.

Quanto alle categorie merceologiche soggette ai CAM sono quelle per le quali è stato emanato uno specifico decreto ministeriale del MATTM ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 (il papà dei singoli decreti ministeriali che illustrano i CAM).



Manutenzione verde

D: Per gli appalti di manutenzione verde è sempre obbligatorio il CAM indipendentemente dall'importo dello stesso?



Manutenzione verde

R: La risposta è affermativa in quanto i relativi criteri sono stati emanati con d.m. 13 dicembre 2013 (in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014), rubricato «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti - Acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1)».



Manutenzione edificio con massimo ribasso

D: In gara di manutenzione edificio con massimo ribasso, dove e quando è che l'offerente dimostra il rispetto delle specifiche tecniche?

Manutenzione edificio con massimo ribasso

R: Le specifiche tecniche, così come i CAM, sono soggetti alla prassi indicata nella risposta al quesito n. 1). Ovviamente se si tratta di gara con offerta di solo prezzo, l'applicazione riguarderà solo i CAM come diversificati nella prima e nella seconda fattispecie alla medesima risposta e non si applicheranno i miglioramenti in fase di offerta. Altrettanto ovviamente trattandosi di manutenzione, ovvero di operazioni ridotte e in genere coinvolgenti aspetti meno impattanti rispetto alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni, i CAM saranno applicati in quanto compatibili con l'intervento.

D.M. art. 44 del Codice degli Appalti

D: E' possibile avere chiarimenti circa il D.M. di cui all'art. 44 del Codice degli Appalti, mai emesso, rispetto all'obbligo previsto dall'art. 40?

D.M. art. 44 del Codice degli Appalti

R: Non si comprende il nesso del quesito con i CAM. Comunque si tratta di due aspetti diversi. L'art. 40 obbliga alle comunicazioni elettroniche e, richiamando l'art. 5-bis del CAD, sono richiamati "a cascata" l'art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011 e l'art. 65, comma 2, lettera c-bis) dello stesso CAD, imponendo l'uso delle comunicazioni mediante PEC.

L'art. 44 riguarda la "digitalizzazione delle procedure" quindi anche (e soprattutto) la gestione delle offerte che, come noto, non può essere effettuata mediante PEC dovendo garantire la segretezza, la certezza della sequenza delle aperture, l'uniformità e interoperabilità delle piattaforme ecc., argomenti che non possono certo essere adeguatamente risolti con la sola PEC.

L'assenza del provvedimento attuativo di cui all'art. 44 non è idonea ad esimere dall'obbligo di gare telematiche che, perdurando la predetta assenza, sono svolte con i mezzi offerti dal mercato.

Per info contattaci a:

 *webinar@asmel.eu*

 *800 165654*

 *www.asmel.eu*

**Grazie per
la partecipazione!**